

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 07 DEL 04-06-2019

OGGETTO: Nomina Assessore comunale a seguito di dimissioni

IL SINDACO

PREMESSO che in data 10.6.2018 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Comune;

CHE con proprio provvedimento n. 12 del 13.6.2018 è stato, tra l'altro, nominato Assessore comunale il Sig. Mastrandrea Francesco;

CHE con successivo provvedimento n. 15 del 04.07.2018 al suddetto assessore sono state attribuite le deleghe assessoriali "Agricoltura – Lavori Pubblici – Politiche giovanili – Pianificazione Urbanistica – Viabilità – Sviluppo Economico – Edilizia Privata";

DATO ATTO che con nota del 27.05.2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 4089 del 28.05.2019, l'assessore Mastrandrea Francesco per motivi personali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore comunale;

CONSIDERATO che le citate dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto;

VISTO l'art. 67 dello Statuto comunale il quale dispone che il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari ... con provvedimento espresso ...

RITENUTO procedere alla nomina di un nuovo Assessore al fine di ricostituire il plenum della Giunta e garantire il regolare esercizio di funzioni dell'organo esecutivo;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. il quale prevede tra l'altro che: "Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali";

VISTA la Legge 142/90 come recepita nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 12, comma 10, della L.R. n. 7 del 26.8.1992 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 11/2015 e s.m.i.;

VISTO le norme vigenti in materia e l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per i motivi sopra detti,

- 1. **Di nominare** Assessore Comunale in sostituzione dell'Assessore dimissionario Mastrandrea Francesco, la Sig.ra Scattareggia Giovanna Tiziana nata il 23.10.1970, già consigliere comunale;
- 2. Di dare atto che, a seguito della superiore nomina, la Giunta comunale risulta composta dai signori Tudisca Angelo, Piscitello Rosaria e Scattareggia Giovanna Tiziana;
- 3. Di dare atto che viene rispettato il limite di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 11/2015 poiché solo uno dei componenti della Giunta Comunale e precisamente la Sig.ra Scattareggia Giovanna Tiziana ricopre la carica di consigliere comunale;
- **4. Di notificare** il presente provvedimento all'interessato che prima dell'immissione nell'esercizio delle funzioni, previa accettazione della nomina, dovrà rendere e depositare le dichiarazioni di rito, e infine, prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 45 dell'OREELL;
- 5. Di dare atto che la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi, la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale e la giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
- 6. Di dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'assegnazione delle deleghe assessoriali in rimodulazione del proprio precedente provvedimento.
- 7. **Di comunicare** il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1°, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
- **8. Di comunicare** il presente provvedimento al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area per conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 9. Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, copia del presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Ufficio Elettorale ed all'Ufficio Territoriale del Governo (*Prefettura*) di Messina;
- 10. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi e anche nella sezione "Amministrazione trasparente Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico".

Tusa, 01.6.2019